SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO - PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1024, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 49, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione, è sostituito dal seguente:

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Norme generali

Art. 49. — Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di svolgere con più larga base e approfondimento gli studi riguardanti un particolare ramo dell'architettura e dell'ingegneria, in modo da formare laureati dotati di qualifica di specialista; inoltre, hanno lo scopo di concorrere a perfezionare le discipline come richiesto dal progresso tecnico.

A tutte le scuole di specializzazione di norma, possono essere iscritti soltanto coloro che hanno compiuto il corso di studi di architettura e/o di ingegneria, e conseguita la laurea in architettura e/o una laurea in ingegneria, salvo disposizioni speciali previste per le singole scuole.

Possono inoltre essere iscritti i laureati presso università straniere che siano in possesso di un titolo di studio universitario giudicato, ai soli fini di iscrizione alle scuole, equipollente per l'ammissione dal consiglio di ciascuna scuola.

Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a due o più scuole, né ad una scuola e a un corso di dottorato di ricerca.

Per l'ammissione ad una scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, intesa ad accertare la cultura generale nell'area di specializzazione, integrata, eventualmente, da un colloquio e/o da una prova pratica, e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi di laurea nella disciplina attinente la specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

La ripartizione del punteggio tra i predetti titoli è quella stabilita dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

I candidati devono inoltre dare prova di buona conoscenza strumentale di almeno una lingua straniera tra quelle indicate dal bando di concorso.

Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione del numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

L'eventuale differenza tra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi può essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera.

Le specifiche modalità di ammissione dei cittadini stranieri vengono pubblicate nei singoli bandi di concorso.

La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, quale rappresentante degli enti erogatori.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli iscritti a ciascuna scuola devono frequentare le materie di insegnamento previste osservando le condizioni di frequenza, sia alle lezioni, sia alle attività pratiche, nonché sottoporsi agli accertamenti come è precisato nel manifesto annuale di ciascuna scuola.

Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi possono articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato verificando la sua competenza nelle singole discipline e la sua capacità nelle relative attività pratiche per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alle scuole è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Il direttore ha la responsabilità e la rappresentanza della scuola. È un professore di ruolo ordinario, eletto con voto segreto e con le modalità previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 dal consiglio della scuola; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio dei corsi di laurea. In caso di motivato impedimento di un professore di prima fascia, la direzione viene affidata ad un professore di seconda fascia.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola, si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 235

88A4632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Venezia e convalidati dal consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 40, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Art. 41. — Nell'Università degli studi di Venezia è istituita la scuola diretta a fini speciali per «operatori economici dei servizi turistici».

Art. 42. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 43. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 44. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 45. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 46. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti del consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 47. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quànto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decretó del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 48. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 49. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 50. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 612/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 51. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida in un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 51, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola a fini speciali per «operatori economici dei servizi turistici».

Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici

Art. 52. — È istituita presso l'Università degli studi di Venezia una scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

La scuola ha il compito di preparare quadri destinati ad attività private o pubbliche riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici.

La scuola rilascia il diploma in economia dei servizi turistici.

Art. 53. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento, esercitazioni ed attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in ottanta per ciascun anno di corso e per un totale di centosessanta studenti. L'accesso alla scuola, nel limite dei posti disponibili, è subordinata al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e di una seconda lingua fra quelle impartite nell'Università di Venezia.

Art. 54. — Concorrono alla istituzione della scuola la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia e tutti i dipartimenti dell'Ateneo interessati alla scuola stessa.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

La scuola potrà avvalersi nell'ambito di apposite convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 così come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, della collaborazione di università straniere, orientate con proprie strutture e disponibilità di personale al riconoscimento e rilascio di analogo diploma nella propria sede. Nel caso in cui ci si avvalga della collaborazione di università straniere, restando fisso il numero totale degli studenti da iscriversi, fino alla metà di essi potrà essere scelta, a cura delle università convenzionate, negli altri Paesi.

Art. 55. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

fondamenti di economia: (annuale);
economia d'azienda (annuale);
istituzioni di diritto privato (semestrale);
istituzioni di diritto pubblico (semestrale);
statistica (semestrale);
statistica del turismo (semestrale);
geografia del turismo (semestrale);
impatto ambientale del turismo (semestrale);
sociologia del turismo (semestrale);
elementi di informatica (semestrale).

2° Anno:

economia e politica del turismo (annuale);
economia delle imprese turistiche (annuale);
organizzazione e gestione delle risorse umane (semestrale);
legislazione turistica italiana e comparata (semestrale);
gestione finanziaria e valutaria (semestrale).

Altri tre corsi (semestrali) a scelta dello studente tra i seguenti insegnamenti di approfondimento:

contabilità delle imprese turistiche;
tecnica economica delle imprese turistiche;
storia economica del turismo;
psicologia del turismo;
ecologia;
pianificazione ed organizzazione del territorio a fini turistici;
economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica;
economica internazionale del turismo;
economia regionale del turismo;
ordinamenti turistici centrali e periferici;
tecnica dei congressi e delle manifestazioni turistiche;
amministrazione delle aziende autonome di soggiorno;
marketing turistico;
statistica ed analisi di mercato;
programmazione e controllo delle imprese turistiche;
organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche;
legislazione del lavoro;
diritto internazionale;
diritto tributario;
diritto dell'economia;
economia e tecnica della pubblicità;
organizzazione del turismo sociale.

Degli insegnamenti a scelta dello studente la scuola dovrà renderne disponibili sempre almeno nove con attivazioni specifiche o ricorrendo alla mutuazione di corsi impartiti nelle facoltà delle università veneziane.

Art. 56. — Le attività pratiche si completano durante il secondo anno con un tirocinio obbligatorio presso imprese turistiche od enti di promozione ed organizzazione turistica convenzionati con l'Università di Venezia sotto la guida di un docente della scuola.

Art. 57. — La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami si svolgono mediante una prova orale integrata eventualmente da una prova scritta e mediante la valutazione del tirocinio ove richiesto.

Art. 58. — L'esame di diploma consiste nella discussione, davanti ad una commissione costituita come previsto dall'art. 42, ultimo comma, del R.S. approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e presieduta dal direttore della scuola, di un tema approvato dal professore della materia cui il tema stesso si riferisce.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 236

88A4608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 353, al titolo XXII, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Art. 354. — Nell'Università di Bari sono istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 le seguenti scuole dirette a fini speciali:

scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia;
scuola per igieniste dentali;
scuola di preparazione per tecnici di audiometria;
scuola di preparazione per tecnici di colpocitologia;
scuole di preparazione per tecnici di logopedia;
scuola speciale per tecnici di igiene ambientale e del lavoro;
scuola per la formazione teorico-pratica di terapisti della riabilitazione;
scuola per tecnici in maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti (da decentrare a Taranto);
scuola per tecnici in biologia del mare (da decentrare a Taranto);
scuola speciale di economia e merceologia degli alimenti (non attivata), per le quali vige la normativa generale riportata nei successivi articoli.

Art. 355. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato nella normativa specifica.

Art. 356. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta

che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione; le modalità e il programma di tali prove vengono indicati nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 357. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 358. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 359. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 360. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 361. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività, con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 362. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza alla scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 363. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 364. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposta sotto la guida di un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 364, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per «tecnici in maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti».

Scuola diretta a fini speciali per tecnici in maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti

Art. 365. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per «tecnici in maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti» presso l'Università di Bari con decentramento a Taranto.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze in maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti del mare.

La scuola rilascia il diploma in tecnico in maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti.

Art. 366. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e ore duecento di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso e per un totale di cinquanta studenti.

Art. 367. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di medicina veterinaria, agraria e scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bari.

Art. 368. — gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:	Annualità
elementi di chimica	1
zoologia delle specie pescate	1
tecnologia della pesca	1
cenni di oceanografia biologica	1/2
struttura e dinamica delle popolazioni ittiche	1
crostaceicoltura	1/2
molluschicoltura	1/2
idrobiologia e pescicoltura	1

2° Anno:	Annualità
lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca	1
nozioni di ittiopatologia	1/2
tecnica del mercato dei prodotti ittici (mercati e loro organizzazione e localizzazione specie vendute e loro riconoscimento: valutazioni qualitative)	1
legislazione della pesca	1
nozioni d'igiene e tecniche di laboratorio	1
tecnica fecondazione artificiale	1
nozioni di alimentazione	1

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 369. — L'attività pratica comporta: esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.

Art. 370. — Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola ha la durata di un minimo di settecento ore da ripartirsi nella seguente maniera:

imbarco su pescherecci;
crostaceicoltura;
molluschicoltura;
piscicoltura;
fecondazione artificiale;
impianti di trasformazione.

La prova pratica di tirocinio verterà su:

1) acquacoltura relativa alla produzione di specie utili e commerciabili (fecondazione artificiale - allevamento - profilassi e terapia);

2) pratiche operative inerenti i controlli dei prodotti vivi, freschi e conservati (igiene della produzione, conservazione e della commercializzazione);

3) pratiche operative connesse al controllo dei prodotti in allevamento; freschi e comunque conservati e trasformati con prove in campo ed in laboratorio.

Art. 371. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame su ciascuna delle materie di insegnamento.

Art. 372. — L'esame di diploma consiste nell'elaborato e discussione su una materia di insegnamento.

Art. 3.

Dopo l'art. 372, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per «tecnici in biologia del mare».

Scuola diretta a fini speciali per tecnici in biologia del mare

Art. 373. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per tecnici in biologia del mare presso l'Università di Bari, con decentramento a Taranto.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nella gestione e tutela delle risorse biologiche del mare.

La scuola rilascia il diploma di tecnico in biologia del mare.

Art. 374. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e seicento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 375. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di medicina veterinaria e di agraria dell'Università degli studi di Bari.

Art. 376. — Gli insegnamenti annuali impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

zoologia degli invertebrati e vertebrati marini;
algologia;
geomorfologia e mineralogia delle coste e dei fondali marini;
chimica e batteriologia delle acque;
gestione delle risorse marine e pesca;
ecologia marina.

2° Anno:

inquinamento e tutela delle acque;
biologia marina;
idrobiologia e piscicoltura;
acquacoltura;
diritto del mare e legislazione;
biologia della riproduzione;
igiene ambientale e patologie.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 377. — L'attività pratica comporta: esercitazioni di ecologia marina, biologia della pesca, biologia della riproduzione, algologia, chimica delle acque, batteriologia delle acque, acquacoltura.

Art. 378. — Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, prevede un monte-ore pari a duecento, così ripartite:

attività pratica da svolgere in laboratori di ricerca: quaranta ore;

attività pratica da svolgere su imbarcazioni da pesca apppartenenti a differenti categorie (pesca demersale, pelagica, piccola pesca, ecc.): cento ore;

attività pratica da svolgere presso diversi impianti di maricoltura (mitilicoltura, ostricoltura, pescicoltura, crostaceocoltura, ecc.): sessanta ore.

Art. 379. — La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali si svolgono nel modo seguente. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame teorico-pratico su ciascuna delle materie di insegnamento. Le prove pratiche di tirocinio consisteranno nel riconoscimento delle specie marine di particolare interesse economico e scientifico nonché nel rilevamento dei loro dati biometrici.

Inoltre, saranno richieste pratiche operative inerenti le principali tecniche utilizzate nei settori della maricoltura e della pesca.

Art. 380. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 135

88A4607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Perugia e convalidati dal consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 170 contenente l'elencazione delle scuole predette, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in «informatica».

Art. 2.

Dopo l'art. 498 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli sotto l'intitolazione:

Scuola diretta ai fini speciali in informatica

Art. 199. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in informatica presso l'Università di Perugia. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati. La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 200. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate. Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la durata del corso è prorogabile a tre anni. In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti. Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate, con la modalità di cui al successivo art. 201 per un massimo di duecentocinquanta studenti per ogni anno di corso, oltre gli studenti ripetenti.

Art. 201. — Poiché la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potrà essere basata su una rete di centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso

Art. 202. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di economia e commercio e il centro interfacoltà di calcolo elettronico. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 203. — Gli insegnanti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzione di matematica;
introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
architettura degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
telematica e sistemi distribuiti.

Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere pratico.

Art. 204. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali con uso del calcolatore. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto della scuola che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza.

Art. 205. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore.

Art. 206. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e la discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Art. 207. — L'Università su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 90

88A4606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini sociali, all'art. 188 contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali presso l'Università di Bologna, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Art. 2.

Dopo l'art. 198, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali:

Art. 199. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha per fine la formazione degli assistenti sociali, idonei a operare in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 200. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno 2/3 delle ore previste negli anni secondo e terzo.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di novanta studenti.

Art. 201. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di scienze politiche.

Art. 202. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 203. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale ed igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia I (biennale con unico esame al termine del biennio).

2° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia II;
istituzioni di sociologia;
ricerca applicata al servizio sociale I (biennale con unico esame al termine del biennio);
politica e legislazione sociale.

3° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;
ricerca applicata al servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza.

Le discipline opzionali caratterizzano il *curriculum* formativo dello studente, che ne dovrà scegliere almeno tre, sostenendo i relativi esami.

Il consiglio della scuola, in relazione ai *curricula* formativi che intende differenziare, dovrà attivare almeno quattro discipline, tre dell'area caratterizzante nonché la disciplina storia delle istituzioni politiche.

Le discipline opzionali, distinte per area, sono le seguenti:

a) Discipline sociologiche:

1) antropologia culturale;
2) sociologia della famiglia;
3) statistica sociale.

b) Discipline giuridiche:

4) diritto penale;
5) diritto penitenziario;
6) economia politica.

c) Discipline psichiatriche:

7) igiene mentale e psichiatria;
8) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
9) psicologia sociale.

d) Disciplina culturale:

10) storia delle istituzioni politiche.

Art. 204. — Le propedeuticità sono le seguenti:

a) non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

b) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

c) non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 205. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi.

La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti eventualmente convenzionati.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio, per almeno 2/3 dell'orario previsto, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 206. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1988
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 264

88A4609

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 ottobre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Coop. servizi C.A.S.A.», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Coop. servizi C.A.S.A.» a responsabilità limitata, con sede in Ferrara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Coop. servizi C.A.S.A.», con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Gianluigi Maioli in data 19 febbraio 1982, repertorio n. 4823, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Mario Parizzi, nato a Belluno il 23 settembre 1934, viale Cavour, 86, Ferrara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4699

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 novembre 1988, n. 510.

Modificazione all'allegato *A* al decreto ministeriale 7 ottobre 1988, n. 453, recante disposizioni per la corresponsione dell'aiuto comunitario al grano duro di produzione 1989.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 7 ottobre 1988, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1988, concernente disposizioni per la concessione dell'aiuto, previsto dalla regolamentazione comunitaria, per il grano duro di produzione 1989;

Considerato che nell'allegato *A* al predetto decreto non è stata inserita, per mero errore materiale, la varietà di grano duro denominata «Produra»;

Attesa la necessità di apportare la conseguente correzione;

Decreta:

Art. 1.

La varietà di grano duro denominata «Produra» è inscrita nell'elenco di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale citato in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 novembre 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0593

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Trapani è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani è accertato per il giorno 3 ottobre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4663

DECRETO 24 novembre 1988.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Nuoro e Oristano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari di Nuoro e di Oristano è stabilita al 1° dicembre 1988.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

88A4698

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1988.

Finanziamento, per il quarto trimestre 1988, delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto che il CIPE con delibera del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, ha determinato, provvisoriamente, in lire 51.523.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 12.880.750.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 28 gennaio 1988, ha determinato in L. 97.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 24.250.000.000;

Visto il proprio decreto n. 110457 del 5 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988, con cui è stato erogato, per le necessità finanziarie del primo trimestre 1988, l'importo di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il proprio decreto n. 132405 del 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1988, con cui è stato erogato per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1988, l'importo di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il proprio decreto n. 156421 del 10 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1988, con cui è stato erogato, per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1988, l'importo di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del secondo trimestre 1988 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere per il quarto trimestre 1988 all'assegnazione ed all'erogazione della somma complessiva di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo d'acconto, per il quarto trimestre 1988, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 12.880.750.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	999.467.250.000
Regione Valle d'Aosta	»	25.032.500.000
Regione Lombardia	»	1.973.101.750.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	98.461.750.000
Provincia autonoma di Trento	»	108.221.250.000
Regione Veneto	»	1.003.303.750.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	317.862.250.000
Regione Liguria	»	452.895.250.000
Regione Emilia-Romagna . .	»	983.615.500.000
Regione Toscana	»	859.424.000.000
Regione Umbria	»	192.229.500.000
Regione Marche	»	334.099.500.000
Regione Lazio	»	1.254.075.500.000
Regione Abruzzo	»	275.681.750.000
Regione Molise	»	73.330.750.000
Regione Campania	»	1.161.237.750.000
Regione Puglia	»	832.683.750.000
Regione Basilicata	»	120.235.000.000
Regione Calabria	»	424.080.000.000
Regione Sicilia	»	1.051.190.000.000
Regione Sardegna	»	340.521.250.000
Totale . . .	L.	12.880.750.000.000

È assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 24.250.000.000 per le necessità finanziarie del quarto trimestre 1988.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del capitolo 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, per l'importo complessivo di lire 12.905.000.000.000 ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di lire 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 12.905.000.000.000 graverà sul capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1988
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 334

88A4685

DECRETO 23 novembre 1988.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1985 (decennali), 1° dicembre 1986 (decennali) e 19 dicembre 1986 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1988 e scadenza nel mese di dicembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 320572/66-AU-97 del 21 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1985, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a L. 4.700 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 626091/66-AU-124 del 25 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1986, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 626376/66-AU-125 del 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 19 dicembre 1986, convertibili, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo, attualmente circolanti, dopo l'effettuazione delle operazioni di conversione, per l'importo di L. 499.975.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 21 novembre 1985 e del 25 novembre 1986, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 12 dicembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la

determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del decreto ministeriale del 25 novembre 1986 e l'art. 6 del decreto ministeriale del 12 dicembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1988 e scadenza nel mese di dicembre 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 320572 del 21 novembre 1985 e n. 626091 del 25 novembre 1986, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 626376 del 12 dicembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1989, è determinato nella misura:

del 10,95% per i CCT decennali 1° dicembre 1985, emessi per lire 4.700 miliardi, cedola n. 4;

dell'11,80% per i CCT decennali 1° dicembre 1986, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 3;

dell'11,55% per i CCT settennali 19 dicembre 1986, emessi per L. 499.975.000.000, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 926.396.488.000, così ripartite:

L. 514.650.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1985;

L. 354.000.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1986;

L. 57.746.488.000 per i CCT settennali 19 dicembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4690

DECRETO 23 novembre 1988.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1983 (settennali), 1° giugno 1984 (settennali), 1° dicembre 1984 (settennali), 18 dicembre 1985 (quinquennali), 1° dicembre 1987 (quinquennali) e 1° giugno 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1988 e scadenza nel mese di giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, fino all'importo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 321077/66-AU-98 del 7 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 dicembre 1985, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 429875/66-AU-148 del 27 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1987, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 252278/66-AU-161 del 26 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° giugno 1988, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.400 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1988 e scadenza nel mese di giugno 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 716152 del 16 novembre 1983, n. 210045 del 21 maggio 1984, n. 215061 del 17 novembre 1984, n. 321077 del 7 dicembre 1985, n. 429875 del 27 novembre 1987 e n. 252278 del 26 maggio 1988, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1989, è determinato nella misura:

del 5,80% per i CCT settennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 11;

del 5,55% per i CCT settennali 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,30% per i CCT settennali 1° dicembre 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 9;

del 5,25% per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 7;

del 6,05% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,25% per i CCT quinquennali 1° giugno 1988, emessi per lire 1.400 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.076.994.000.000, così ripartite:

L. 145.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

L. 360.750.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

L. 344.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

L. 78.750.000.000 per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985;

L. 60.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987;

L. 87.496.500.000 per i CCT quinquennali 1° giugno 1988,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4691

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 1988), **coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1988, n. 464** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 4 novembre 1988), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.

2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla regione.

3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.

4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

Art. 2.

1. Le restanti quote dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, si aggiungono a quelle destinate al conseguimento delle finalità di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 11 *(a)*, con particolare riguardo:

a) all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene ed all'agibilità dei locali;

b) all'eliminazione, per le scuole di ogni ordine e grado, delle situazioni relative all'utilizzazione impropria di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non già riadattabili, in via permanente, per tale uso, anche mediante il ricorso, nei casi più gravi ed urgenti, a soluzioni di edilizia industrializzata.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica dopo aver provveduto all'accantonamento delle quote di finanziamenti ancora necessarie per l'eliminazione dei doppi turni relativi ad un numero superiore a 5 classi per le scuole elementari e a 3 classi per le scuole secondarie di primo grado, facendosi riferimento a ciascun comune nel caso in cui il circolo didattico o la scuola media comprendano plessi o sezioni staccate funzionanti in più comuni.

(a) Si trascrive il testo delle disposizioni recate dall'art. 11, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del D.L. n. 318/1986, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale:

«2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, *i conservatori di musica e le accademie di belle arti;*

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, *o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri,* previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, *compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti,* tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso».

Art. 3.

1. Per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 *(a)*, alle province, che ne facciano richiesta.

2. I mutui di cui al comma 1 non sono compresi tra le quote da assegnare alle province per le opere di edilizia scolastica di propria competenza.

(a) Si veda al riguardo la nota *(a)* all'art. 2.

Art. 4.

1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 *(a)* individua gli enti locali destinatari dei mutui e determina le opere da realizzare, con le rispettive quote di finanziamento, nel rispetto delle priorità del programma annuale *formulato dalle regioni secondo le modalità previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (a).*

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di finanziamento e della delibera di approvazione del progetto esecutivo, nonché della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla concessione dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa. *Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2.*

(a) Il comma 5 dell'art. 11 del D.L. n. 318/1986 prevede che gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito del programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali, saranno individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del medesimo decreto-legge le regioni trasmettono i rispettivi programmi annuali al Ministero della pubblica istruzione con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali. Il successivo comma 8 prevede che, in caso di mancata trasmissione del programma entro il termine prescritto, il Ministro della pubblica istruzione provvede direttamente a formularlo, sempre sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del competente sovrintendente scolastico regionale.

Art. 5.

1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 *(a)*, le province ed i comuni interessati possono avvalersi della disciplina della concessione *prevista dalle vigenti disposizioni.* La delibera di approvazione delle opere, cui si riferisce la concessione sostituisce quella di approvazione del progetto esecutivo ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

2. L'individuazione delle aree è effettuata ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412 *(b)*. Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneità.

3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 *(c)*.

(a) Si veda al riguardo la nota *(a)* all'art. 2.

(b) Il testo dell'art. 10 della legge n. 412/1975 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento) è il seguente:

«Art. 10 *(Aree)*. — Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono l'indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal provveditore agli studi della provincia, dal medico provinciale, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati.

Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della commissione e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'approvazione del piano triennale di finanziamento regionale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge.

Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od agli altri strumenti urbanistici, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, il formale provvedimento di vincolo.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma, le aree saranno prescelte, sentita la commissione di cui al secondo comma, dall'organo regionale competente, che adotterà la relativa delibera, con gli stessi effetti, entro i successivi sessanta giorni».

(c) La legge n. 1/1978 reca disposizioni ai fini dell'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

Art. 6.

1. La commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso, bandite dal Ministero della pubblica istruzione per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale, prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed integrata successivamente dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412 *(a)*, è così composta:

a) dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzione di presidente;

b) dal direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con funzione di vice presidente;

c) dal direttore generale dell'edilizia e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

d) dai direttori generali o dai capi degli ispettorati o dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nella cui competenza rientra, secondo l'ordinamento scolastico, l'opera da realizzare;

e) dal coordinatore tecnico del centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

f) da cinque esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra docenti universitari e tecnici di chiara fama;

g) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri;

h) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti;

i) da un esperto designato dal coordinamento interregionale in rappresentanza delle regioni;

l) da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

m) da un esperto designato dall'Unione province d'Italia, per le scuole per le quali l'onere a provvedere spetta alla province.

2. Per i componenti designati dai due Ministeri sono designati anche componenti supplenti, per i casi di assenza o di impedimento, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un primo dirigente appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

(a) L'art. 3 della legge n. 17/1962 (Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola) al suo terzo comma, prevede che le gare di appalto-concorso per le costruzioni di edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici ed elementi modulari, saranno giudicate da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. La composizione della commissione è stata modificata dall'art. 8 della legge n. 1358/1964 e dall'art. 7 della legge n. 412/1975. Tale ultima norma ha inoltre cambiato la funzione attribuita alla commissione medesima, che è chiamata ad esprimere il proprio parere sui progetti delle opere di edilizia scolastica sperimentale e sulle relative gare di appalto.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dall'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

88A4592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 171.753.600, dovuto dalla S.r.l. Mivi, con sede in Beinasco, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Torino è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 19.850.000, dovuto dalla ditta Ilardo Anna Maria, in Fontevivo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Parma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 245.256.000, dovuto dalla Soc. coop. r.l. Ceramica industriale, in Laveno Mombello, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Varese è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 75.380.000, dovuto dalla ditta Bellavista Antonio «Confezioni Holiday», in Savignano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A4692

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/4554 dell'8 novembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 218.423.370.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 233.458.065.779 iscritto a ruolo a nome del Consorzio trasporti pubblici di Napoli.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4552 dell'8 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Monticelli d'Ongina è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.749.406.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 13.142.362.000 iscritto a ruolo a nome della ditta «Gomme Mezzano» S.p.a.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4311 dell'8 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Serra S. Bruno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 321.628.510 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 344.799.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Tassone Bruno, Rarilaro Brandina, Tassone Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A4693

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 il dott. Ferdinando Flora è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa edilizia Solidarietà S.r.l.», con sede in Limbiate (Milano), in sostituzione del rag. Caio Bongiovanni dimissionario.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1988 lo scioglimento ai sensi art. 2544 del codice civile in data 30 luglio 1986 della soc. coop. edilizia a r.l. «Il Sogno» di Vigevano (Pavia) costituita per rogito notaio dott. Trotta Antonio, in data 27 gennaio 1981, rep. n. 4968, reg. soc. n. 3791, è revocato.

88A4694

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1987, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportata:

Medaglie di bronzo

Al comandante provinciale dei vigili del fuoco ing. Leonardo Denaro, il 10 ottobre 1985 in Ripalta Arpina (Cremona). — In occassione di una violenta esplosione di tre serbatoi di acido solforico, coadiuvato dal vice comandante, coordinava l'intervento di un reparto dei vigili del fuoco. Nella circostanza dava prova di altissima professionalità ed elevato senso del dovere.

Al vice comandante provinciale dei vigili del fuoco geom. Luigi Manni, il 10 ottobre 1985 in Ripalta Arpina (Cremona). — In occasione di una violenta esplosione di tre serbatori di acido solforico, sotto la direzione del comandante provinciale, coordinava l'intervento di un reparto dei vigili del fuoco. Nella circostanza dava prova di altissima professionalità ed elevato senso del dovere.

Alla memoria del pilota Vasco Lazzarini, il 4 dicembre 1983 in Vagli Sotto (Lucca). Nel generoso intento di spegnere un incendio sviluppatosi in una zona boschiva, precipitava con un elicottero del servizio antincendio nelle acque di un bacino idroelettrico, perdendo la vita.

88A4673

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1988, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile, per le azioni coraggiose sottoindicate:

Antonello Marsili, il 6 maggio 1986 in Mombaroccio - (Pesaro Urbino). — Con pronta determinazione, si arrampicava lungo il muro di un'abitazione per impedire che una bambina di due anni, sporgendosi pericolosamente dal davanzale di una finestra, cadessse nel vuoto. Raggiuntala, riusciva a portarla al sicuro.

Carabinieri Roberto Palazzo e Franco Livia, il 29 settembre 1986 in Bagnara Calabra (Reggio Calabria). — In occasione di un violento incendio in una abitazione privata, con grave rischio personale, s'introduceva nei locali invasi dalle fiamme e portava in salvo all'esterno due anziani in stato di semiasfissia.

Vigili urbani Giovanni Sgro e Rosario Triulcio, il 29 settembre 1986 in Bagnara Calabra (Reggio Calabria). — In occasione di un violento incendio in una abitazione privata, con grave rischio personale, s'introduceva, unitamente ad altri animosi, nei locali invasi dalle fiamme e portava in salvo all'esterno due anziani in stato di semiasfissia.

Agente scelto della Polizia di Stato Claudio Reccia, il 22 gennaio 1987 in Cuneo. — Nell'attraversare un viadotto, accortosi che una donna stava per lanciarsi nel vuoto a scopo suicida, non esitava a raggiungere la sventurata riuscendo a trarla in salvo nonostante la vivace resistenza oppostagli.

Agenti scelti della Polizia di Stato Paolo Baraldi e Salvatore Cossu, il 20 maggio 1987 in Mantova. — Con pronta decisione e sprezzo del pericolo, si tuffava, unitamente ad altro collega, nelle acque di un canale per soccorrere una persona cadutavi a bordo della propria autovettura. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva.

Agente della Polizia di Stato Carmela Bucca, il 20 maggio 1987 in Mantova. — In occasione del salvataggio di un uomo, precipitato nelle acque di un canale a bordo della propria autovettura, provvedeva con prontezza e decisione a far giungere sul posto un'autolettiga per il ricovero del malcapitato in ospedale.

Luigi Zuccaro, il 7 luglio 1987 in Carovigno (Brindisi). — Con pronta determinazione si tuffava nelle agitate acque del mare per soccorrere un uomo in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo a riva.

88A4674

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla fondazione «Cav. del lavoro Ugo Foscolo» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1988, registro n. 64 Istruzione, foglio n. 237, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione «Cav. del lavoro Ugo Foscolo» di Roma è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal dott. Ugo Cessari, consistente in L. 2.000.000.

88A4712

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1988, registro n. 16 Industria, foglio n. 238, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è stata autorizzata ad acquistare, dai signori Zicari Nicola, Zicari Adriana e Antodaro Giustina, al prezzo di L. 264.000.000, l'immobile sito in Chieti, corso Marrucino n. 154, distinto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Chieti alla partita n. 2813, foglio n. 35, particella 682/7, da destinare ad ampliamento degli uffici camerali.

88A4707

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1988, registro n. 16 Industria, foglio n. 243, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è stata autorizzata ad acquistare dai signori Corradini ing. Brenno e Martinelli Vando, al prezzo di L. 255.000.000, l'immobile sito in Modena, via Ganaceto n. 140/142/144, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Modena alla partita n. 1933, foglio n. 109, mappale 121, da destinare ad ampliamento degli uffici camerali.

88A4708

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 265.000
- semestrale . . . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 200.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189